

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI ADDESTRATORI CINOFILI PROFESSIONISTI, ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI DOG TRAINING PROFESSIONAL

Copia CONTROLLATA n° 1 Copia NON CONTROLLATA n° _____

REVISIONI

Rev.	Data	Emissione	Verifica	Approvazione	Note/Motivo revisione
00	13/01/2020	RGQ	CS	DIR	Prima emissione
01	14/04/2020	RGQ	CS	DIR	Seconda emissione a seguito rilievi Accredia
02	14/07/2021	RGQ	CS	DIR	Terza emissione adeguamento normativo
03	02/04/2024	RSG	RS	DG	Quarta emissione a seguito di analisi documentale Accredia

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, descrive le procedure nonché i requisiti minimi in termini di capacità e conoscenze applicabili ad addestratori ed educatori cinofili addetti a svolgere una o più attività in adeguamento al CWA 16979 e alla UNI 11790. Inoltre, delinea i profili di riferimento, l'accesso alla certificazione, l'ottenimento e il mantenimento della stessa.

L'accessibilità alla certificazione è aperta e garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti previsti e accetti quanto disposto nel presente Regolamento. ITEC quale organismo di certificazione accreditato, adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'imparzialità e l'uniformità di attuazione. La certificazione emessa è intestata al personale indicato nel certificato di qualificazione operante per le attività definite in essa.

2 NORME DI RIFERIMENTO

UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
D.lgs. N° 81/08 e s.m.i.	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
RG-01-02	Accredia: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale
RG-09	Accredia: Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia
CWA 16979:2016	Dog training professional – Knowledge, skills and competence requirement
UNI 11790:2020	Attività professionali non regolamentate-Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilia area comportamento
Atti Accordo Stato Regioni n.60 CSR/25/03/2015.	Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
L. n.189 del 20/07/2004	Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
EQF - 2008	The european qualifications framework for lifelong learning

1 PROFILI

Premesso che il documento CWA 16979, si adatta a qualunque realtà cinofila europea in adeguamento a quanto previsto dal quadro delle *Qualifiche Europee per la Formazione Continua* " European Qualifications Framework for Lifelong Learning - (EQF 2008)". ITEC, ha esaminato i profili principali descritti dal documento CWA 16979 di riferimento, e ha individuato un profilo di base "**Dog Training Professional**", quale figura centrale, che permette l'accesso a 4 categorie di specializzazioni di rilievo per la qualifica di **istruttori professionisti** che lavorano in freelance o con associazioni, organizzazioni e istituzioni, a livello nazionale e/o internazionale.

In armonia con le competenze definite nel documento del CWA, si richiamano di seguito 5 profili principali.

I Profili DTP - Addestratore Cinofilo Professionale e DTP-B Esperto Cinofilia Area Comportamentale sono sviluppati in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 11790:2020

a) DTP Dog Training Professional - Addestratore Cinofilo Professionale

Professionista che possiede le competenze per valutare e strutturare percorsi di educazione e addestramento volti a trasmettere in maniera efficace le conoscenze teoriche e tecnico pratiche necessarie per la preparazione del cane e dell'operatore all'esecuzione dei compiti richiesti.

Il **DTP** ha, inoltre, una profonda conoscenza della legislazione internazionale, nazionale e locale in relazione al possesso e alla gestione del cane, e dei ruoli e responsabilità delle varie professioni cinofile di riferimento.

b) S-DTP Sports Dog Training Professional - Addestratore Cinofilo Professionale Sportivo

Professionista che possiede le competenze per valutare e strutturare percorsi di educazione e addestramento ai fini di attività sportive. In relazione alle caratteristiche di razza, alle peculiarità fisico attitudinali del cane, il **S-DTP** è in grado, mediante l'utilizzo di appositi strumenti ed equipaggiamenti, di sviluppare e applicare tecniche di addestramento specifiche per il raggiungimento degli obiettivi tecnico-disciplinari prefissati. Il **S-DTP** ha le

conoscenze e le capacità per garantire la sicurezza dell'animale, la tutela dagli infortuni e, in generale, il suo stato di salute psico-fisico.

c) A-DTP Assistance Dog Training Professional - Addestratore Cinofilo Professionale per Interventi Assistiti con Animali

Professionista che ha le competenze di valutare e strutturare percorsi di addestramento in ambito sanitario e socio-assistenziale, oltre a contribuire, all'interno di un'equipe multidisciplinare a progettare e realizzare Interventi Assistiti con Animali (IAA) in contesti terapeutici (Pet Therapy) come previsto dall'accordo Stato Regioni n.60 CSR/25/03/2015. L'**A-DTP**: "L'Assistance Dog Training Professional" inoltre, ha le capacità e le conoscenze per favorire la costruzione di un rapporto paziente-animale in grado di produrre effetti benefici sullo stato di degenza dell'assistito. L'**A-DTP** è in grado, in base al tipo di disabilità o disagio, di selezionare le caratteristiche fisiche e attitudinali del cane ai fini degli specifici IAA (vedi linee guida accordi stato regioni 60 CSR/25/03/2015)

NOTA 1: Si ritiene doveroso operare una necessaria considerazione in ordine al crescente numero di iniziative promosse da vari soggetti in ambito Pet Therapy. È proprio per questa sua progressiva e inarrestabile diffusione che in Italia è sorta la necessità di regolamentare la formazione dei professionisti e i protocolli progettuali. Oggi per diventare un professionista di **interventi assistiti con gli animali (IAA)**, è necessario seguire l'iter di legge previsto. Pertanto, ITEC in ambito del presente profilo e in ottemperanza al CWA 16979, ritiene opportuno stabilizzare il proprio regolamento in adeguamento ai protocolli cogenti. Vedere criteri di accesso al profilo A-DTP.

d) SU-DTP Social Utility Dog Training Professional - Addestratore Cinofilo Professionale per Interventi di utilità sociale

Professionista che ha le competenze di valutare e strutturare percorsi di addestramento in ambito agli interventi di utilità sociale volti alla ricerca e salvataggio di persone e/o materiali in superficie, tra macerie o sotto la superficie dell'acqua. Il **SU-DTP** è in grado di valutare le caratteristiche dei contesti al fine di strutturare interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi in relazione alle caratteristiche specifiche del cane e alla mantenimento della sua salute. Il **SU-DTP** ha le capacità e le conoscenze per sviluppare e applicare piani di addestramento specifici per l'utilizzo di strumentazioni e equipaggiamento applicabili nei diversi contesti d'intervento.

e) B-DTP Behavior Technician Dog Training Professional - Addestratore Cinofilo Professionale Tecnico del Comportamento

Professionista che ha le competenze per analizzare e risolvere i problemi comportamentali dei cani riscontrabili nel contesto sociale, organizzativo e domestico. Il **B-DTP** è in grado di fornire gli strumenti necessari per l'instaurazione e il mantenimento di un processo di educazione continua del cane in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle caratteristiche proprie dell'animale. Il **B-DTP** è in grado di effettuare una valutazione delle condizioni di salute e psicofisiche del cane al fine di determinare potenziali cause mediche nei problemi comportamentali, consigliando l'intervento di figure specifiche al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica e comportamentale dell'animale.

*) I presenti profili potrebbero subire delle integrazioni e implementazioni in ottemperanza e in funzione ai Regolamenti e alle Normative specifiche di Settore oltre che agli sviluppi dei mercati di riferimento.

4 CRITERI DI ACCESSO

Per l'accesso all'esame di certificazione di cui schemi di seguito specificati, è necessario possedere i seguenti requisiti:

4.1 Requisiti di Base

- a. Qualifica di Scuola secondaria e/o titoli equipollenti;
- b. Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 di assenza di condanne passate in giudicato in relazione ai reati disciplinati dal titolo IX bis dei Delitti contro il Sentimento per gli Animali del Codice Penale in applicazione alla L. 189 del 20/07/2004. ITEC si riserva la possibile di richiedere ai candidati, qualora lo ritenga necessario, la documentazione richiamata dagli stessi nelle dichiarazioni sopra riportate a riprova della veridicità delle autocertificazioni emesse

4.2 Requisiti Specifici

Addestratore Cinofilo Professionale DTP

- a. Il candidato, oltre i requisiti di base, deve possedere uno o più attestati di percorsi formativi della durata minima di 50 ore ciascuno, per un monte ore complessivo di almeno 225 ore (di cui almeno 115 di attività pratica) erogato da enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, Enci, o da agenzie Formative.
- b. in alternativa al requisito di cui lettera a, deve possedere una comprovata esperienza documentata di almeno 9 anni nel campo di afferenza.

Per tutti gli altri schemi, oltre al possesso della certificazione di **Addestratore Cinofilo Professionale DTP** in adeguamento ai requisiti dettati al punto 4.2, è richiesto una esperienza specifica come da Tabella 1

Per accedere agli esami dei profili specifici sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Tabella 1: Requisiti di accesso agli esami specializzazione di cui punto 3 del presente regolamento.			
Requisiti Profili	Certificazione DTP	Esperienza specifica	Attestato*
S-DTP	X	X	
A-DTP	X	X	X
SU-DTP	X	X	
SU-DTP (Salvataggio e soccorso in acqua)	X	X	
B-DTP	X	X	

* Attestato di qualifica/ frequenza CSR n.60 del 25/03/15

In particolare, per l'accesso agli esami dei 4 profili di specializzazione sono richiesti:

- a) attestati di percorsi formativi relativi allo specifico percorso di afferenza della durata complessiva di almeno 50 ore erogato da enti e/o federazioni riconosciute o da agenzie Formative. Per il percorso Esperto cinofilo in area comportamentale l'esperienza specifica deve essere costituita dal superamento di uno o più percorsi formativi della durata minima di 50 ore ciascuno, per un monte ore complessivo di almeno 200 ore (di cui almeno 100 di attività pratica) erogato da enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, Enci, o da agenzie Formative, su tematiche afferenti l'Area Comportamentale.
- b) in alternativa al requisito di cui lettera a, deve possedere una comprovata esperienza documentata di almeno 5 anni nel campo di afferenza.

Inoltre:

- c) Per l'accesso alla certificazione del profilo A-DTP Assistance Dog Training Professional è richiesto l'attestato di partecipazione/qualifica a uno degli specifici percorsi di formazione previsti dalle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) - Atti Accordo stato Regioni n. 60 del 25 marzo 2015

L'esperienza dei candidati deve essere documentata dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000.

ITEC provvederà a prendere in esame la documentazione di ogni candidato per accettare il possesso dei requisiti di idoneità, verificandone la veridicità e richiedendo integrazioni qualora lo ritenga necessario.

Quando si riterrà l'analisi documentale completa e soddisfacente il candidato potrà sostenere gli esami di certificazione richiesti.

5 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Il Richiedente (Organizzazione o la persona) che desidera ottenere la certificazione per il proprio personale o per se stesso, deve inviare per e-mail o mezzo fax o tramite richiesta telefonica, una apposita richiesta in base ai moduli ITEC.

Inoltre, il richiedente la certificazione può inoltrare a ITEC una specifica richiesta di assistenza per esigenze speciali qualora ne avesse la necessità

Sulla base delle informazioni acquisite ITEC dispone una proposta commerciale di servizi redatta in base al proprio tariffario, che invia al cliente insieme al modulo della domanda di certificazione.

Nei casi in cui ITEC intrattenga rapporti commerciali con altre organizzazioni, l'offerta può essere trasmessa direttamente dagli stessi.

Al momento dell'accettazione dell'offerta e della ricezione della domanda di certificazione compilata, ITEC riesamina in modo formale la domanda al fine di stabilire la completezza della documentazione, il rispetto dei requisiti documentali e dell'idoneità del candidato in termini di eventuali prerequisiti richiesti.

Con la sottoscrizione del modello dell'offerta commerciale e domanda di certificazione, che risulta ordine per le

attività proposte, il Richiedente accetta il presente regolamento che include il consenso al diritto degli ispettori ACCREDIA, di accedere alle sedi dei clienti medesimi, in accompagnamento agli ispettori ITEC, per assistere alle prove di esame e alle attività inerenti il presente regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo.

Prima dello svolgimento delle attività, ITEC comunicherà al Richiedente (come accettazione dell'ordine), la data, il luogo delle prove d'esame ed il nominativo dell'esaminatore/esaminatori incaricato/i per l'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, indicando sulla comunicazione la possibilità di ricusazione ed i termini temporali per la stessa.

L'ordine e la relativa accettazione, formalizzano contrattualmente gli interventi di ITEC regolati nel presente Regolamento.

Massimo 10 giorni prima della sessione di esame, la commissione d'esame (i singoli esaminatori), visto l'elenco dei candidati, dovrà dichiarare per iscritto di non essere stata coinvolta nell'attività di formazione degli stessi.

Il Richiedente ha il diritto di presentare obiezione sulla nomina di tali esaminatori, giustificandone i motivi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di esame da parte di ITEC. Nel caso di stato di conflitto, ITEC indicherà un nuovo nominativo.

Il richiedente può inoltrare la domanda per uno o più profili indicati al punto 2

6 PROVE DI ESAME

Una volta accettata la domanda di certificazione/ordine da parte della ITEC di cui al precedente punto 5, il personale è sottoposto alle prove previste dalle norme, di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento.

Alla data stabilità il candidato è sottoposto alle prove teoriche, pratiche e al colloquio come descritto nei paragrafi seguenti tramite la commissione d'esame. Come regola generale è previsto almeno un esaminatore per ogni gruppo con un numero di candidati non superiore a 10. In casi particolari è possibili utilizzare un esaminatore per gruppi con numero superiore a 10 ma non superiore a 20.

Le prove teoriche, pratiche e il colloquio possono essere svolte soltanto in strutture precedentemente verificate e approvate da ITEC, (verifica delle condizioni ambientali e di sicurezza, dei locali, rispondenza delle norme di sicurezza, delle apparecchiature e delle attrezzature strumentali).

il gruppo di esame, verificherà e registrerà l'identità del candidato mediante l'esibizione del documento di documento, e la presenza dei dispositivi di protezione individuale prescritti, ed inizierà la sessione di esame relativa alle prove richieste per la certificazione.

Per ogni tipologia di valutazione, il candidato deve prima superare una prova teorica (domande a quiz con risposte multiple delle quali, una matrice con le risposte corrette sarà a disposizione della commissione per la successiva valutazione). In seguito a prova teorica positiva, si procederà per la prova pratica e successivamente con il colloquio. Una volta superata la prova pratica il candidato potrà sostenere il colloquio orale. Il mancato superamento di una delle prove precluderà l'accesso alle prove successive.

Le prove di esame sono condotte e contrassegnate dal Commissario di Esame/esaminatore che firma i relativi verbali di esame.

6.1 prova teorica

La prova teorica per il profilo DTP, consiste in un questionario costituito da n. 50 domande a risposta multipla. Il questionario sarà ritenuto valido con almeno il 70% delle risposte corrette da parte del candidato.

Le prove teoriche per ognuno dei profili S-DTP; A-DTP; SU-DTP; B-DTP, consistono in un questionario costituito da 20 domande a risposta multipla su argomenti specifici dei profili di riferimento. Il questionario sarà ritenuto valido con almeno il 70% delle risposte corrette da parte del candidato

La prova teorica relativa ai profili specifici sarà sostenuto previo il superamento di quella del profilo Base DTP

	Numero di domande a risposta multipla	Durata Massima della prova teorica
DTP	50	60 minuti
S-DTP	20	30 minuti

A-DTP	20	30 minuti
SU-DTP	20	30 minuti
B-DTP	30	40 minuti

6.2 prova pratica

Se supera la parte teorica, il candidato viene ammesso alla prova pratica, svolta in base al profilo e al livello prescelti dallo stesso.

La valutazione del candidato avverrà secondo i seguenti criteri/indicatori:

- Utilizzo delle competenze e delle tecniche comunicative appropriate nella relazione col committente e nell'interazione col cane
- Utilizzo delle tecniche di modifica comportamentale ai fini del processo educativo/addestrativo
- Capacità di selezionare e utilizzare gli strumenti utili al processo educativo/addestrativo
- Capacità di pianificare e percorsi formativo/educativi per soggetti singoli o gruppi
- Capacità di attuare esercizi specifici con il cane e/o il binomio cane/committente utilizzando tecniche e strumenti adeguati

La prova pratica viene condotta mediante la simulazione di un progetto formativo/attività esecutiva strutturata per la valutazione delle competenze per il profilo specifico di afferenza.

La prova pratica avrà una durata di massimo 60 minuti per i profili DTP, S-DTP, A-DTP e B-DTP, e di massimo 90 minuti per il profilo di SU-DTP

Per superare la prova pratica il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100.

Nel caso in cui la prova pratica non sia superata con esito positivo il candidato non potrà accedere alla prova orale.

Entro 5 mesi il candidato potrà ripetere la prova pratica senza dover sostenere nuovamente la prova teorica. Nel caso in cui il candidato non superi nuovamente la prova pratica dovrà ripetere l'intero iter di certificazione.

6.3 Colloquio

Se supera la parte pratica, il candidato viene ammesso al colloquio che sarà costituito da un numero massimo di 5 domande e avrà una durata minima di 15 minuti c/a. ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 10.

I punteggi Ottenuti saranno sommati e riponderati per ottenere un'unica valutazione espressa in centesimi.

Per superare il colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100.

Il candidato che non supera la prova orale potrà ripeterla entro 5 mesi senza dover sostenere nuovamente le prove teoriche e pratiche. Nel caso in cui il candidato non superi nuovamente il colloquio dovrà ripetere l'intero iter di certificazione.

7 RIPETIZIONE DELLE PROVE DI CERTIFICAZIONE

In caso di esito non soddisfacente della prova teorica il candidato non potrà ovviamente accedere alla prova pratica. In caso di superamento della prova teorica e non della prova pratica il candidato potrà ripetere la sola prova pratica entro e non oltre cinque mesi dalla data della stessa. così come in caso di superamento delle prove teorica e pratica ma non del colloquio orale, il candidato potrà ripetere solo il colloquio entro e non oltre 5 mesi dalla data dello stesso ITEC direttamente o tramite centro di esame, provvederà a concordare le modalità per sostenere nuovamente la prova pratica e/o il colloquio (se valida e superata la teorica e la prova teorica e pratica nel caso di ripetizione del colloquio) entro e non oltre i cinque mesi successivi la data di effettuazione delle prove sostenute. Trascorso questo periodo, il candidato, per essere riammesso nuovamente al processo di certificazione, deve ripetere l'iter previsto dal § 5.

il mancato proseguimento nelle fasi di esame , sarà notificato per iscritto direttamente alla persona certificata o tramite il datore di lavoro con la relativa motivazione.

La ripetizione delle prove avverrà con le stesse modalità di esecuzione delle prime prove.

8 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE E REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

AVVERTENZE:

ITEC può negare la concessione della certificazione anche nel caso di crediti insoluti nei propri confronti fino alla risoluzione dei compensi dovuti.

A seguito di delibera del Comitato di Certificazione, viene rilasciato al richiedente il relativo certificato numerato e firmato da ITEC.

Il certificato avrà forma di un tesserino/card plastificato con apposito ologramma di ITEC e ACCREDIA

Nel caso in cui il soggetto interessato richieda la certificazione di più profili professionali, previsti dalle norme CWA 16979 e UNI 11790 (per esempio DTP + DTP-S), il certificato è unico e riporta in allegato i "profili professionali" richiesti e accertati da ITEC in sede d'esame. Tali prassi viene attuata anche nel caso in cui l'interessato, già in possesso di uno o più "profili professionali", richieda ulteriori "profili professionali"; in questo caso l'allegato al certificato viene aggiornato con l'inserimento nello stesso dei nuovi profili professionali.

Nel caso di esito negativo, ITEC provvede a dare comunicazione scritta della decisione presa al candidato ritenuto non idoneo.

Le informazioni di cui ITEC viene a conoscenza nel corso delle proprie attività presso il Richiedente sono gestite in accordo ai requisiti del REG (UE) 2016/679. ITEC si impegna a mantenere il segreto professionale assoluto, neutralità e discrezione nei rapporti con il personale e con terzi, oltre a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione delle attività di verifica e di certificazione

9 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della Certificazione inizia dalla data di delibera da parte del Comitato di Certificazione.

La Certificazione resta valida per un periodo di 5 (anni) anni purché siano soddisfatte le condizioni descritte di seguito.

10 SORVEGLIANZA/MANTENIMENTO

Affinché il certificato resti valido, il personale certificato, deve mantenere la propria competenza come appropriato e deve operare con continuità nell'ambito del profilo di certificazione.

Le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

Gli audit di mantenimento documentale vengono effettuati presso gli uffici ITEC previo invio della documentazione e modulistica richiesta:

- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di aver mantenuto i requisiti di competenza professionale e operato in maniera continuativa nel settore e per il profilo previsti dal certificato;
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di aver mantenuto i requisiti di legge previsti al § 4.1 b
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), di aver svolto almeno 24 ore di formazione nell'anno precedente, con le relative evidenze documentali. Saranno considerate ore di formazione anche quelle svolte, e documentate, in qualità di docente e/o relatore, nonché quelle utilizzate per la preparazione di pubblicazioni (articoli, saggi, testi, ecc..) inerenti il settore e il/i profilo/i di interesse. Per il mantenimento della certificazione dei profili di specializzazione S-DTP, A-DTP, SU DTP, B DTP, almeno 8 ore di formazione delle 24 previste dovranno essere inerenti ad argomenti del profilo certificato.
- conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto in comunicato in fase di certificazione.

La documentazione deve pervenire ad ITEC almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (ITEC, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della documentazione necessaria).

ITEC si riserva la possibile di richiedere ai candidati, qualora lo ritenga necessario, la documentazione richiamata dagli stessi nelle dichiarazioni soprainportate a riprova della veridicità delle autocertificazioni emesse

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ITEC procederà alla sospensione e/o revoca della certificazione secondo quanto specificato di seguito.

ITEC provvederà alla sospensione della certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona non trasmette la documentazione prevista, ITEC provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, per ottenere un nuovo certificato, dovrà effettuare per intero l'iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

Al termine degli accertamenti da parte dell'ITEC, in caso di esito positivo, sarà rilasciato una dichiarazione di sussistenza delle competenze/requisiti e di conferma della validità, che costituisce parte integrante del certificato.

11 RINNOVO

La richiesta da parte del Cliente, la cui certificazione deve essere rinnovata, deve avvenire entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato.

Il cliente deve inoltre allegare le dichiarazioni, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, previste al paragrafo 10.

ITEC si riserva la possibile di richiedere ai candidati, qualora lo ritenga necessario, la documentazione richiamata dagli stessi nelle dichiarazioni soprainportate a riprova della veridicità delle autocertificazioni emesse

Il rinnovo della certificazione avviene secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

	modalità di rinnovo
DTP	Ripetizione della prova pratica e colloquio
S-DTP	Ripetizione della prova pratica e colloquio
A-DTP	Ripetizione della prova pratica e colloquio
SU-DTP	Ripetizione della prova pratica e colloquio
B-DTP	Ripetizione della prova pratica e colloquio

12 DUPLICATO RINUNCIA TRASFERIMENTO

Duplicato - In caso di dichiarato smarrimento del certificato, il richiedete può richiedere per scritto, l'emissione di ulteriore copia conforme all'originale del documento smarrito con copia della denuncia di smarrimento. La riemissione è soggetta a un costo di gestione.

Rinuncia – La figura professionale certificata può chiedere la rinuncia alla certificazione. La Rinuncia alla certificazione comporta la rescissione del relativo contratto con ITEC e obbliga il richiedente a restituire a ITEC il proprio certificato cessandone l'utilizzo ed ogni riferimento ad esso e ai marchi correlati. La riemissione è soggetta a un costo di gestione.

Trasferimento – Il trasferimento del certificato in capo a una persona fisica, può essere perfezionato solo se l'Organismo che riemette il certificato (Organismo subentrante) è in possesso della seguente documentazione:

- una sintesi degli esiti relativi al precedente esame (prova teorica e prova pratica);
- la situazione aggiornata dello stato del certificato;

- l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, compresa la gestione di eventuali reclami.

L'Organismo cedente, entro 5 giorni dalla data della richiesta, deve rendere disponibile la documentazione sopra indicata al soggetto richiedente (sia che si tratti della persona fisica interessata, sia di un soggetto terzo che operi in nome e per conto di tale persona fisica).

Inoltre, la persona fisica, deve produrre una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 46 e 76) all'Organismo subentrante che chiarisca:

- reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività effettuate nello schema specifico;
- il numero e la tipologia degli interventi effettuati dalla data dell'ultimo rinnovo della certificazione con i relativi riferimenti;

le ragioni della richiesta di trasferimento

13 DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE

Con riferimento specifico all'attività di certificazione, ITEC si impegna:

- nell'esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a sé, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
- a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
- di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell'informazione che fonda il rilascio della certificazione;
- a porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
- ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;
- a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiamo assistito l'operatore nel processo di certificazione.

Con riferimento specifico di poter mantenere la certificazione, il committente deve:

- rispettare i criteri definiti all'interno del presente regolamento di certificazione, rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;
- operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- puntualmente informare ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione;
- astenersi da qualsiasi dichiarazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- impegnarsi ad interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato;
- acconsentire al personale di ITEC e al personale dell'Ente Unico di Accreditamento Accredia l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare ad ITEC circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, così come ad ogni segnalazione inoltrata da Autorità che ne abbiano competenza;
- informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail.

Il committente può pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC congiunto a quello di ACCREDIA purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi in essi riportati. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di ITEC e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA se non espressamente rilasciato da ITEC. La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC ACCREDIA. Come specificato al § 17 del presente regolamento, l'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione.

14 RISERVATEZZA

Tutto il personale, interno ed esterno, coinvolto nell'attività di certificazione è tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza durante il proprio lavoro secondo quanto riportato nei documenti e procedure di ITEC.

Qualora se ne ravvisi la necessità, ITEC rende disponibili le informazioni riservate all'Organismo di Accreditamento e/o altri Organismi. Per un'ampia e agevole lettura, è scaricabile nel sito di ITEC nell'area download. (Informativa

Privacy).

15 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

A seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc., saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti compresi la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni giudiziarie

In particolare ITEC sospende o revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- a) Assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza (che devono essere inviate dall'impresa certificata entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione).
- b) esito negativo delle verifiche di sorveglianza;
- c) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- d) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di ITEC e delle parti coinvolte;
- e) formale richiesta da parte della persona certificata;

La sospensione del certificato è un'azione di invalidamento provvisorio della certificazione. L'annullamento del procedimento della sospensione e quindi la riconvalida della certificazione, avviene dopo opportune azioni correttive con evidenze oggettive della/e risoluzione/i adotta/e, per rimuovere le cause che l'hanno generata; le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di verifica), saranno stabilite da ITEC in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

In caso di sospensione della certificazione il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, decorso tale periodo si dovrà procedere alla revoca della certificazione.

Nel caso in cui la sospensione sia avvenuta per assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza, il periodo di sospensione non può durare più di 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato; se entro tale periodo l'impresa non trasmette la documentazione prevista per la sorveglianza, ITEC provvederà alla revoca del certificato.

In particolare ITEC, revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) a seguito di sospensione come sopra descritto in precedenza;
- b) formale richiesta da parte della persona certificata;
- c) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi
- d) trasferimento della certificazione ad altro organismo di certificazione; 
- e) inosservanza degli impegni assunti nel mantenimento della certificazione nel rispetto degli schemi applicati
- f) falsificazione dei certificati originali;
- g) ripetuti casi di sospensione;
- h) utilizzo di certificato sospeso.
- i) Condanna passata in giudicato per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti l'oggetto di certificazione

L'avvenuta sospensione o revoca del Certificato o qualunque azione che ITEC riterrà opportuno ed appropriato, sarà notificato per iscritto ed implicherà la registrazione della decisione nel registro delle certificazioni.

Durante il periodo di sospensione, e comunque in caso di revoca, è vietato qualsiasi uso della certificazione.

In caso di revoca della certificazione la persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà iniziare nuovamente un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

16 RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI

Si fa riferimento alla procedura PO RRC 01 pubblicata sul sito internet www.itec-cert.it

17 USO SCORRETTO DEL MARCHIO

L'uso del marchio è regolato da apposito regolamento presente sul sito internet REG UDM.

L'uso del certificato e dei marchi di certificazione e di accreditamento sono strettamente riservati al richiedente e non sono trasferibili.

Il richiedente ha la facoltà di dare opportuna pubblicità all'ottenuta certificazione, purché sia veritiera e completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di ITEC):

- Il certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente;
- può essere ingrandito o ridotto uniformemente, purché risult leggibile e non siano alterati struttura, colori e contenuti;

Il marchio di certificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello schema di certificazione applicabile.

Nell'eventuale utilizzo del doppio marchio (di certificazione e di accreditamento):

- deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di certificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione accreditato a cui si riferisce;
- è fatto divieto di estendere l'accreditamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di certificazione non accreditati;
- le diciture del nome dell'Organismo di Certificazione (ITEC) ed il disegno debbono essere chiaramente distinguibili tra loro;
- per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento dell'Organismo di Accreditamento (Accredia) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento.
- Il Marchio deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti;
- Il Marchio di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che l'Organismo di Accreditamento (Accredia) abbia certificato o approvato il personale, oppure il prodotto di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra maniera comunque fuorviante.

E' fraudolento l'uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi cliente del concessionario sulla sua natura e scopo nello schema di certificazione applicabile oppure quando non venga usato conformemente al regolamento di ITEC e/o di ACCREDIA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate.

In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato:

- se l'utilizzo dei marchi è per commercializzare prodotti (il marchio non può essere in alcun modo usato quale marchio di prodotto);
- quando non sia stato ancora concesso l'uso ufficiale, se non concordato per iscritto con ITEC;
- quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione del personale;
- quando sia stata revocata, sospeso o rinunciato il diritto d'uso del certificato e/o dei marchi.

Questi casi sono enunciati a titolo indicativo, non limitativo.

18 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni contrattuali di riferimento, trovano applicazione quanto specificato nelle "Condizioni Generali di Contratto" applicabili alla certificazione dei prodotti, dei sistemi di gestione e del personale. (vedere § 4). La versione in vigore, è scaricabile nell'Area Download

19 DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione attinente l'attività di certificazione è archivata in accordo alla procedura di ITEC che garantisce nell'ambito della normativa vigente in materia di riservatezza, le attività di registrazione, classificazione e archiviazione dei documenti relativi alla registrazione delle prove di certificazione delle persone e delle aziende.

20 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In considerazione all'evoluzione costante e non sempre prevedibile delle norme tecniche di riferimento parallelamente alle opportune azioni di miglioramento dei contenuti del presente regolamento, lo stesso è soggetto ad aggiornamento, integrazioni e revisione. In tal caso, ITEC oltre a provvedere a rendere disponibile la nuova versione pubblicandola sul proprio sito, www.itec-cert.it, nell'apposita area download, apporterà l'adeguamento anche sulle condizioni contrattuali soggetti allo schema di certificazione.

Gli effetti della nuova edizione, non si estenderanno a coloro che hanno sottoscritto e quindi perfezionato il rapporto contrattuale prima della sua entrata in vigore e/o pubblicazione, differentemente ITEC invierà apposita comunicazione all'Impresa richiedendo l'accettazione. In caso contrario l'impresa ha diritto di recedere.